



**DECRETO-LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA ED IL
FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI**

XVIII LEGISLATURA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto-legge sulla razionalizzazione dei costi della politica e per il finanziamento del fondo per le politiche sociali, ritenuta indifferibile l'esigenza di razionalizzare i costi dell'Istituzione parlamentare nonché di incrementare i finanziamenti a sostegno della povertà, è suddiviso in 3 capi:

- il *Capo I* prevede la **riduzione dell'indennità spettanti ai membri del Parlamento a 5.000 euro mensili**; è previsto, altresì, un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno a Roma, nel limite massimo di 3.500 euro, ma a condizione che siano effettuate con pagamenti rintracciabili, documentabili e verificabili. Si prevede altresì un fondo, pari a 3.690 mensili ad esclusivo titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e la retribuzione di collaboratori;
- il *Capo II* dispone l'effettiva **abolizione degli assegni vitalizi e la loro trasformazione in trattamento previdenziale contributivo**, in modo analogo al disegno di legge a prima firma dell'On. Richetti, approvato dalla Camera dei deputati, nel corso della XVII legislatura;
- il *Capo III* assegna i **risparmi derivanti** dal presente decreto (circa 120 milioni di euro annui) **al fondo per le politiche sociali**. In tale fondo sono contenute le risorse che annualmente lo Stato stanZIA con la legge di bilancio per le politiche di assistenza sociale, ovvero per il contrasto della povertà, per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici) e per la tutela della condizione degli anziani. Alle finalità del medesimo fondo sono altresì destinati gli ingenti risparmi derivanti dal riordino e dall'efficientamento della spesa pubblica, già formulati sulla base del c.d. «Piano Cottarelli».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una immediata opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Parlamento repubblicano sotto il profilo contabile, economico e finanziario;

ritenuta indifferibile una nuova disciplina del vitalizio parlamentare che, non connesso alla somma contributiva versata da ciascun senatore cessato dalla carica, risulta un privilegio non più sostenibile dalla finanza pubblica: sia in termini economico-finanziari, sia in termini di etica pubblica e di equità sociale;

il Presidente del Consiglio dei Ministri propone l'emanazione del presente decreto-legge.

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE 31 OTTOBRE 1965, N. 1261, CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE SPETTANTE AI MEMBRI DEL PARLAMENTO

Art. 1

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dal presente decreto. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Nessuna indennità aggiuntiva, emolumento o rimborso di spese è riconosciuto ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza».

2. Le indennità spettanti ai componenti delle assemblee o dei consigli delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere superiori all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

Art. 2

(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio dei parlamentari)

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, con propri regolamenti adottati d'intesa tra loro, disciplinano le modalità per l'erogazione del rimborso delle spese di cui al comma

1, da effettuare sulla base dell'estratto del conto di una carta di credito emessa a tale esclusivo scopo. L'estratto del conto deve essere pubblicato nel sito *internet* della Camera di appartenenza del membro del Parlamento con cadenza mensile.

3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere disciplinano, altresì, d'intesa tra loro le modalità per l'applicazione di una decurtazione del rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni».

Art. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e la retribuzione di collaboratori».

Art. 4.

(Trasparenza, controlli e sanzioni)

1. Nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito *internet* della Camera di appartenenza, sono pubblicati, con aggiornamenti bimestrali:

a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;

b) il numero dei giorni per i quali, nel corso del bimestre, il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto.

c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Qualora sia accertata l'erronea imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi messi a disposizione dei singoli membri del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le rendicontazioni al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle somme assegnate. Ove siano accertate irregolarità, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione compresa tra il doppio e il quadruplo delle somme che risultino indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del membro del Parlamento.

Art. 5.

(Attuazione)

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 4 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della entrata legge di conversione del presente decreto.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI E NUOVA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 6

(Abolizione degli assegni vitalizi)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, il presente decreto è volto ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

Art. 7.

(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 16. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente decreto compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

3. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 1, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

Art. 8.

(Versamento dei contributi)

1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

Art. 9

(Accesso al trattamento previdenziale)

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più

legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

3. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

Art. 10

(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo)

1. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

Art. 11

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

3. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 12

(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale)

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.
2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 13

(Sospensione del trattamento previdenziale)

1. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 15.

Art. 14

(Pensione ai superstiti)

1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

Art. 15

(Rivalutazione delle pensioni)

1. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del presente decreto, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 16

(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dal presente decreto, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 9, 10 e 11.

3. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 10, comma 2, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

5. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.

CAPO III – DESTINAZIONE DEI RISPARMI E RIORDINO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 17

(Incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali)

1. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 18

(Riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici e sociali)

1. Ai fini del riordino della spesa pubblica, volto all'incremento dei servizi pubblici, nonché al fine di coordinare l'andamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto le determinazioni derivanti dall'applicazione del Piano di cui all'art. 49-bis del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. I risparmi conseguenti dall'attuazione del presente articolo sono destinati a favore del bilancio dello Stato, per essere assegnati alle medesime finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali.